COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

35.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 AGOSTO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 377

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BARBI ed altri: Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari (3195) 377

PRESIDENTE 377, 380, 381, 382

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 379, 382

RAFFAELLI 378, 379, 380, 381, 382

VESPIGNANI 380

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2238) 382

PRESIDENTE 382, 383

RAFFAELLI 382

SINESIO, *Relatore* 382

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

SCOTTI ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1120-*B*) 383

PRESIDENTE 383

PAG.

RAFFAELLI 383

SINESIO, *Relatore ff.* 383

Votazione segreta:

PRESIDENTE 384

La seduta comincia alle 9.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna i deputati Azzaro, Cocco Maria, Frau, Marocco e Sanza, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Sobrero, Lospinoso Severini, Pica, Vitale e Morini.

Discussione della proposta di legge Barbi ed altri: Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari (3195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi, Ciampaglia e Spinelli: « Norme per la determinazione dei tassi di

interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari ».

Su tale proposta riferirò io stesso.

In attesa dell'approvazione di nuove norme in materia di credito agevolato, e del più generale riordinamento degli incentivi creditizi, previsto dal disegno di legge n. 2853 recante delega al Governo per l'aggiornamento e la integrazione del testo unico delle leggi sulla disciplina degli interventi nel Mezzogiorno e per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali, si rende indispensabile adottare idonee misure legislative per sbloccare i numerosissimi finanziamenti agevolati tuttora sospesi in seguito all'accresciuto costo del denaro sul mercato finanziario.

Infatti, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 18 luglio 1974 ha espresso parere favorevole affinché la nuova misura del tasso base di riferimento venga fissata nella percentuale del 13,80 per cento.

Com'è noto, il meccanismo – che consente di praticare un tasso d'interesse agevolato quasi sempre determinato per legge e che può variare, secondo i settori d'intervento, dal 2 per cento per l'agricoltura al 6 per cento per l'industria – consiste nell'apporto di un contributo pari alla differenza tra il tasso base di riferimento (che si riferisce al costo della provvista dei fondi occorrenti per effettuare i finanziamenti) e il tasso d'interesse agevolato posto a carico del mutuatario. Tale contributo è conferito dallo Stato agli istituti di credito per la durata del finanziamento accordato al beneficiario.

Ove i tassi agevolati dovessero rimanere immutati a seguito dell'elevazione al 13,80 per cento del cennato tasso base di riferimento, si determinerebbe una notevole contrazione del numero dei beneficiari, stante l'impossibilità, da parte dello Stato, di poter coprire con ulteriori stanziamenti il notevole aumento del contributo statale determinato, come si è detto, dalla differenza tra il tasso agevolato e il tasso base di riferimento.

Per evitare una tale situazione, ed al fine di consentire l'adeguamento dei tassi d'interesse agevolati all'attuale realtà del mercato finanziario, è stata predisposta la proposta di legge in esame la quale, all'articolo 1, prevede l'attribuzione al ministro del tesoro, di concerto con il ministro competente per la rispettiva materia e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di stabilire con decreto interministeriale la misura dei tassi agevolati per i vari settori economici, in modo che rimanga inalterata la stessa proporzione tra il predetto tasso e quelli base di riferimento esistenti anteriormente al 18 luglio 1974 (data di delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), tassi che variavano a seconda dei settori di intervento ma che, nella maggior parte dei casi, si aggiravano sul 9 per cento.

La predetta attribuzione ha però carattere temporaneo, essendo limitata fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975, termine minimo per la concreta operatività del provvedimento.

Inoltre si è constatato che la lievitazione dei tassi scaturita dall'aumento del costo del denaro sul mercato finanziario ha indotto numerosi mutuatari di operazioni di credito fondiario ed edilizio a pagare gli interessi di mora stabiliti nella misura del 9,50 per cento, invece di provvedere al soddisfacimento delle rate di mutuo comprensive di capitale ed interessi, con evidenti negativi riflessi sul reimpiego dei capitali da parte degli istituti di credito nella concessione di nuovi mutui fondiari.

Al fine di scoraggiare i predetti mutuatari, i quali preferiscono pagare il cennato tasso di mora del 9,50 per cento e lucrare la differenza tra detto tasso e quello notevolmente superiore vigente sul mercato finanziario, viene previsto, con l'articolo 2 del disegno di legge, che gli interessi di mora siano commisurati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti.

Pertanto, considerato che il tasso ufficiale di sconto è attualmente stabilito nella misura del 9 per cento, i predetti interessi di mora si adeguerebbero alla percentuale del 13 per cento.

Il riferimento al tasso ufficiale di sconto consente di adeguare permanentemente la misura del tasso di mora alla reale situazione del mercato finanziario.

Queste sono le ragioni che mi inducono a sollecitare l'approvazione di questa proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. Onorevole presidente, desidero premettere che in questo mio breve intervento illustrerò tutti e due gli emendamenti presentati dal mio gruppo. Innanzitutto desidero osservare che i due articoli della proposta di legge non legano molto bene tra di loro, perché sono afferenti a materie diverse.

L'emendamento all'articolo 1 tende ad accelerare l'assolvimento dell'impegno di cui

allo stesso articolo; infatti la data del 30 giugno 1975 a noi sembra troppo lontana, e riteniamo sia possibile pervenire all'elaborazione di una disciplina sistematica della materia entro un arco di tempo più limitato.

Per quanto riguarda invece l'articolo 2, la proposta di modifica che noi presenteremo tende ad evitare un nuovo tipo di speculazione finanziaria, cioè quella posta in essere da grossi mutuatari che vanno volentieri in mora allo scopo di utilizzare il proprio denaro sul mercato a tassi elevati. Onorevole sottosegretario, noi dobbiamo salvaguardare gli interessi delle persone per bene, dei lavoratori, degli operai, impiegati, pensionati, contadini, professori che acquistino un appartamento del valore medio di 15-20 milioni attuali, evitando che debbano sottostare al pagamento di questi interessi di mora eccezionali.

L'altra esclusione, che proponiamo venga fatta, riguarda i contratti di mutuo relativi a cooperative edilizie a proprietà indivisa, giacché pensiamo che anche queste, che raggruppano nella formula più nobile l'attività edilizia residenziale per i lavoratori, non abbiano nessuna spinta a non pagare la rata, se non quella di uno stato di necessità.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei ricordare brevemente il modo in cui si è articolata questa iniziativa, onde giustificare la critica che è stata mossa dall'onorevole Raffaelli all'inizio del suo intervento, quando ha affermato che i due articoli si legano male tra loro. In pratica il contenuto di questi articoli formava un contesto unico con le disposizioni riguardanti la prosecuzione del credito agevolato, che erano state approvate dal Consiglio dei ministri nell'ultima seduta; proprio per accogliere le richieste che da varie parti politiche venivano avanzate al Parlamento per la riapertura del credito agevolato, il Governo era disposto a far sì che esse venissero approvate con la massima celerità possibile dal Parlamento. Tant'è che era stata avanzata anche la proposta di vedere se nel disegno di legge riguardante la perequazione tributaria si potessero inserire i due articoli che sono oggi al nostro esame. Di fronte alle resistenze che si sono incontrate, si è preferito trasferire questo insieme di articoli in una proposta di legge che mira a sbloccare una situazione – del resto ben nota agli onorevoli colleghi – di stasi nella corresponsione del credito agevolato, stasi dovuta al fatto che, nonostante il Comitato interministeriale per le medie e piccole industrie e il commercio abbia continuato a riunirsi periodicamente, queste decisioni in ordine al contributo negli interessi rimangono lettera morta per la situazione esistente a livello di tassi di interessi bancari, che sono giunti a quote elevatissime.

Pertanto, anche su richiesta delle stesse categorie interessate (piccole e medie industrie, artigianato, ecc.), si è ritenuto indispensabile provvedere mediante questo meccanismo, che è legato all'indice di riferimento stabilito recentemente nel 13,80 per cento. Abbiamo adottato questa soluzione in quanto essa supera le eventuali critiche che potevano essere formulate, in relazione anche all'articolo 76 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli all'articolo 1, posso dire che non vi sarebbe nessuna difficoltà ad accoglierlo se non fosse superfluo, in quanto non ritengo che il Parlamento abbia la volontà di portare troppo avanti la discussione su tale provvedimento.

RAFFAELLI. Non mi riferisco al Parlamento, bensì al Governo.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo lo ha già presentato; ora l'*iter* del provvedimento dipende esclusivamente dal Parlamento. Il Governo ha assunto precisi impegni davanti al Parlamento anche con le dichiarazioni fatte dopo la crisi di un mese fa.

Il Governo ha tutto l'interesse a che il progetto di legge diventi operante, tanto che esso ha tentato di far passare i sei articoli riguardanti la materia con il disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla perequazione tributaria. Ho discusso direttamente tutta la materia con il collega Barca, quindi ne rispondo personalmente.

Se la Commissione vuole approvare questo emendamento non c'è una obiezione di principio da parte del Governo, tuttavia si chiede che sia data menzione che esiste la volontà da parte dello stesso Governo di renderlo superfluo.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato all'articolo 2, credo ci siano da fare alcune considerazioni. Il Governo si rallegra che il gruppo comunista arrivi a considerare come minimo indispensabile quote di reddito sempre maggiori. Accenno al fatto che – trattando del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante modifiche alle imposizioni dirette – abbiamo assistito ad una specie di corsa per quanto riguarda la definizione del minimo imponibile.

In realtà occorre giungere alla definizione non tanto del reddito minimo imponibile dell'operaio che vive nel triangolo industriale, quanto del reddito minimo imponibile della famiglia media italiana, del cittadino medio. Ecco per quale motivo ho fatto queste osservazioni: nel momento in cui (come nell'emendamento preannunciato dall'onorevole Raffaelli) viene proposta una rata non superiore a 500 mila lire, non posso non osservare che si tratta di alloggi che tendono ad essere assimilati a quelli popolari, ma che popolari non sono.

RAFFAELLI. Conosce l'entità del capitale che si ammortizza con questa rata?

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei chiedere al collega se non ritiene che la cifra di mezzo milione sia, quanto meno, eccessiva, certo non può essere considerata quale indice di un minimo reddito imponibile. Occorre legiferare in maniera coerente in tutti i casi del genere. Non vi è quindi alcuna obiezione di principio da parte del Governo per l'accoglimento di questa proposta di modifica; debbo però sottoporre al proponente ed alla Commissione l'opportunità – in sede di discussione di provvedimenti di questa natura – di prendere in considerazione parametri che siano effettivamente tali da agevolare soltanto le categorie bisognose, perché, in caso contrario, si rinfocolerebbe quel parassitismo che la minoranza rimprovera al Governo, dimenticando che manifestazioni di parassitismo si riscontrano a diversi livelli di amministrazione, in enti locali gestiti da rappresentanti di tutti i partiti politici, senza eccezione.

VESPIGNANI. Il sottosegretario ha fatto alcune considerazioni sugli aumenti delle detrazioni per le famiglie dei lavoratori, decise dal Parlamento. Di fatto nel maggio del 1972, per la famiglia tipo composta da padre, madre e due figli, detrazione di 135 mila lire all'anno così ripartite: 84 mila lire, più 36 mila lire per la moglie, più 15 mila lire per i due figli. Con le deliberazioni che stiamo per assumere in questo momento in sede di discussione del provvedimento 3189, invece, la famiglia tipo del lavoratore potrà usufruire di una detrazione di 171 mila lire, e cioè 84 mila lire, più 36 mila lire, più 36 mila lire per la moglie, più 15 mila lire per i figli. La differenza tra questi due dati è di 36 mila lire, differenza che, trasformata in percentuale, dà il risultato del 26,6 per cento. Ora, io vorrei che mi si dimostrasse che l'aumento del costo della vita dal maggio 1972 all'agosto 1974 è stato inferiore a tale percentuale. A partire dal gennaio 1975, la stessa famiglia tipo potrà godere di una ulteriore detrazione di 8 mila lire per ogni figlio, il che porterà la quota esente a 179 mila lire, con un aumento, rispetto al 1975, che non raggiunge il 30 per cento. I giornali hanno riportato che nel mese di luglio il tasso di svalutazione della moneta è stato pari al 19,2 per cento in un anno, mentre, in due anni e mezzo, si è avuta una svalutazione del 30 per cento. Ebbene, non mi pare si possa affermare che l'operazione tendente ad elevare le quote esenti sia stata eseguita ad un ritmo più sostenuto rispetto a quello seguito dall'aumento del costo della vita: anzi, io direi il contrario. Secondo i dati aggiornati forniti dal collega Visentini, la svalutazione, in due anni e mezzo, avrebbe raggiunto il livello del 42,4 per cento; quindi, la ragione che ci ha indotto a presentare le nostre proposte di modifica non è peregrina ma è autentica, nel senso che si tende ad evitare che la famiglia media che acquista l'appartamento modesto del valore di 20 milioni (e che dieci anni fa valeva circa 7-8 milioni) corrisponda una rata di ammortamento calcolata in base a questi dati. Con una rata di 300 mila lire si potrebbe ammortizzare un mutuo di circa 8 milioni...

RAFFAELLI. Con una rata di 500 mila lire si ammortizza un mutuo di 10 milioni scarsi.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dipende dalla natura del mutuo.

VESPIGNANI. Evidentemente, non un mutuo fondiario ordinario, che fino a due anni fa costava, più o meno, il 9,5 per cento.

PRESIDENTE. Poiché a causa di un piccolo inconveniente insorto in sede di convocazione della Commissione alcuni colleghi non hanno ricevuto l'avviso relativo, riterrei opportuno sospendere la seduta per qualche minuto in modo che tutti i commissari abbiano il tempo di raggiungere l'aula. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta, sospesa alle 9,30, è ripresa alle 9,45.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 giugno 1975 i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie statali per i vari settori economici sono stabiliti con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con il ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La misura dei tassi agevolati, di cui al comma precedente, sarà stabilita in modo che sia conservata rispetto al tasso base di riferimento deliberato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la stessa proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti anteriormente al 18 luglio 1974.

I tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto definitivo interviene successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.

Gli onorevoli Raffaelli, Giovannini, Pellicani Giovanni, Vespignani, Mancinelli, Buzzoni, La Marca e Pascariello hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, primo comma, sostituire la data: 30 giugno 1975 *con la data*: 31 marzo 1975.

Come relatore ritengo che potrebbe essere opportuno abbreviare i termini al 31 marzo 1975, ma non penso che la norma si rivelerebbe utile perché tutte le volte che accorciamo i termini compiamo un atto di buona volontà, ma non teniamo conto dei tempi minimi necessari per assolvere ai compiti che sono il presupposto dell'attuazione di questo regime di carattere provvisorio.

Direi quindi di lasciare il termine del 30 giugno 1975 o magari di pensare ad un termine intermedio.

L'onorevole Raffaelli insiste sul suo emendamento?

RAFFAELLI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli all'articolo 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 4 punti.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto nonché a quelli già stipulati nei quali sia espressamente prevista la facoltà dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito.

Innanzi tutto faccio rilevare che al secondo comma c'è un errore materiale. Propongo pertanto il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « presente decreto » *con le parole*: « presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere: « con esclusione dei contratti di mutuo stipulati da proprietari di singolo appartamento la cui rata non sia superiore a lire 500 mila e dei contratti relativi a cooperative edilizie a proprietà indivisa ».

Ritengo che il problema non sia tanto quello di procedere alla valutazione dell'ampiezza della rata di ammortamento dei mutui, quanto di evitare un non giustificabile vantaggio proveniente dalla differenza fra l'interesse di mora e i saggi d'interesse correnti sul mercato.

RAFFAELLI. Gli argomenti addotti dal Governo e dal relatore sono inconsistenti perché una rata di 500 mila lire corrisponde all'ammortamento di un mutuo appena sufficiente ad acquistare un modestissimo appartamento, per cui non si potrebbe mai verificare l'inconveniente per eliminare il quale l'articolo 2 è stato presentato; infatti, quando la rata è di 100 milioni, allora conviene trovarsi in mora e depositare in un'altra banca le somme lucrando gli interessi, ma quando la somma è di mezzo milione o di un milione e mezzo,

e l'interesse di mora è già al 6,50 per cento, nessuna banca è disposta a fare ciò.

Sorge pertanto il dubbio che vogliate punire il piccolo costruttore di case vittima egli stesso della speculazione precedente infliggendogli una penalità veramente immeritata.

FABBRI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Potrei essere favorevole all'emendamento Raffaelli, qualora egli acconsentisse ad abbassare la rata a lire 400 mila.

RAFFAELLI. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, con la modifica suggerita dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, in seguito all'emendamento approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 2.

Gli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate sono stabiliti in misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorati di 4 punti.

La disposizione del comma precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge nonché a quelli già stipulati nei quali sia espressamente prevista la facoltà dell'istituto mutuante di modificare l'interesse di mora stabilito, con esclusione dei contratti di mutuo stipulati da proprietari di singolo appartamento la cui rata non sia superiore a lire 400 mila e dei contratti relativi a cooperative edilizie a proprietà indivisa.

(*È appprovato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 maggio 1973.

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgere la relazione.

SINESIO, *Relatore*. Ho già avuto occasione, in sede referente, di svolgere una lunga relazione sul disegno di legge presentato al Senato dall'allora ministro del tesoro Malagodi, e che originariamente intendeva elevare da 10 a 20 miliardi l'entità del fondo di dotazione della sezione del credito fondiario del Banco di Sicilia. Il Senato apportò una rilevante modifica per evitare il verificarsi nel tempo di gravi inconvenienti. Infatti vorrei ricordare ai colleghi che nel Regno, in base alla legge n. 2922 del 1885, il credito fondiario veniva esercitato dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, dal Monte dei Paschi di Siena, dall'Opera pia San Paolo Vittore, dalle casse di risparmio di Milano, Bologna e Cagliari e dal Banco di Santo Spirito di Roma. Questi istituti operavano su tutto il territorio nazionale.

Il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli erano anche istituti di emissione. Con la legge del 1905, n. 646, si dispose che gli istituti di emissione non potevano esercitare il credito fondiario, così che il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli non poterono più esercitare tale attività. Nel 1929, a seguito del riordinamento del credito, l'unica banca di emissione diventò la Banca d'Italia. Si determinò in tal modo una sperequazione nell'Italia meridionale, dove i due principali istituti non potevano esercitare il credito fondiario se non sulla base di una autorizzazione data volta per volta. Noi stessi in questa Commissione abbiamo approvato undici leggi di autorizzazione. In questo caso la proposta iniziale era di aumentare da 10 a 20 miliardi il fondo speciale. Il Senato ha ritenuto di apportare una modifica, per cui è stato approvato l'articolo unico in esame. Poiché si era partiti da questioni che interessavano il Banco di Sicilia, nel riportare la situazione all'origine non si poteva dimenticare il Banco di Napoli.

Invito pertanto la Commissione a voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAFFAELLI. Onorevole presidente, quando iniziammo la discussione di questo disegno di legge, che ci è pervenuto dal Senato nel maggio 1973, prima di entrare nel merito del provvedimento facemmo un'osservazione sull'opportunità di analizzare più compiutamente tutto il settore del credito fondiario in Italia, la sua organizzazione, i suoi istituti, la sua operatività, i suoi aspetti positivi e negativi (questi ultimi sembrano più numerosi dei

primi, se è vero che hanno accompagnato la distorsione dello sviluppo edilizio e dell'economia).

Ma è difficile in questo momento entrare in un discorso di merito. Credevamo di poter far precedere questa discussione dall'acquisizione di quegli elementi sui quali la nostra Commissione è autorizzata a compiere un'indagine conoscitiva. Ma è trascorso più di un anno e tale indagine non è stata compiuta; è stato solo approntato il materiale preparatorio iniziale.

Pertanto manteniamo le nostre riserve sul disegno di legge in esame, soprattutto per il momento in cui cade, ma ci rendiamo conto che non si può fermare l'*iter* di un progetto di legge per un tempo illimitato, collegandolo ad un evento che non si verifica come l'indagine conoscitiva. Preannunciamo quindi la nostra astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono comprese nell'elenco degli Istituti di credito indicati nel primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e sono autorizzate ad operare in conformità delle disposizioni ivi previste e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattandosi di articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Scotti ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro *(Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (1120-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scotti, Sinesio, Scarlato, Erminero e Lobianco: « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 9 maggio 1973 e modificata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 agosto 1974.

Poiché il relatore, onorevole Postal, è assente, prego l'onorevole Sinesio di sostituirlo.

SINESIO, *Relatore f.f.* Come i colleghi ricorderanno, l'originaria stesura in cui abbiamo approvato questa proposta di legge, prevede che la sezione di credito industriale della Banca nazionale del lavoro sia autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali. Noi avevamo previsto che l'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non fosse inferiore al 40 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale. Il Senato ha modificato tale percentuale aumentandola al 50 per cento.

Prego la Commissione di voler approvare l'articolo unico con la modifica del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali della modifica apportata dal Senato.

RAFFAELLI. Ribadiamo la nostra posizione favorevole alla proposta di legge, rafforzata dal fatto che il Senato l'ha modificata nel senso da noi auspicato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.

La sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 40 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale.

Lo statuto della sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ARTICOLO UNICO.

La sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale.

La sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 50 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla sezione speciale.

Lo statuto della sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419.

Pongo in votazione la modifica adottata dal Senato.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: Barbi ed altri: « Norme per la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti agevolati e del tasso di mora per i mutui fondiari » (3195).

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Norme relative alle sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia » (2238) (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*).

Presenti	25
Votanti	14
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge: Scotti ed altri: « Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro » (1120-*B*) (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Sobrero, Buzzoni, Castellucci, Cirillo, Lospinoso Severini, Pica, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, La Marca, Mancinelli, Vitale, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Pumilia, Raffaelli, Morini, Sinesio, Spinelli, Terraroli, Vespignani e Vincenzi.

Si sono astenuti, sui provvedimenti numeri 3195 e 2238:

Buzzoni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO